

3268



TRIBUNALE DI PERUGIA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Richiesta di incidente probatorio ex art. 392, lett. f, c.p.p.

Ill.mo sig. Giudice, dott.ssa Claudia Matteini,

l'avv. Luca Maori, difensore di **SOLLECITO RAFFAELE** nel proc. n° 6671/07 R.G.G.I.P. - 9066/07 R.G.N.R.

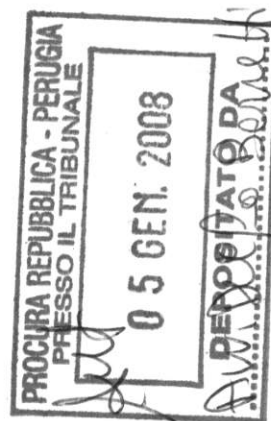
Premesso

- che Sollecito Raffaele si trova ristretto in carcere in forza di ordinanza emessa da codesto G.I.P. in data 9 novembre 2007;
- che il reato contestato all'indagato è gravissimo. Secondo la Pubblica accusa, infatti, lo stesso sarebbe gravemente indiziato di aver ucciso la notte del 1° novembre 2007 la cittadina inglese Meredith Kercher in concorso con Amanda Knox, Diya Lumumba e Rudy Guede ;
- che il Sollecito si è sempre proclamato innocente essendo estraneo al grave reato contestato e si trova a subire una misura cautelare altamente ingiusta ;

considerato

- che sin da principio l'elemento fondante l'applicazione della misura cautelare è stato quello relativo alla compatibilità tra le impronte di scarpa (segnatamente quella contraddistinta con la lett. A) trovate sul luogo del delitto e le scarpe sequestrate al Sollecito ;
- che ulteriore elemento indiziario , indicato anche da codesto Giudice nell'ordinanza irrogativa di misura cautelare, a carico del prevenuto era costituito dal rinvenimento indosso allo stesso di un coltello a serramanico con lama lunga cm. 8,5 definito dal C.T. medico del P.M. compatibile con la possibile arma del delitto;
- che nel corso del tempo sono state esperite importanti indagini (sia a contenuto dichiarativo sia di carattere tecnico - scientifico) che hanno contribuito a modificare in maniera determinante il quadro indiziario a carico dell'attuale indagato.

In particolare per quanto attiene i **due coltelli a serramanico sequestrati al Sollecito** , in questi giorni, si sono conclusi, tutti con esito negativo, gli accertamenti tecnici relativi all'eventuale rinvenimento sugli stessi di tracce



TRIBUNALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
IN CARCERATO
AVV. DELFO BERNARDINI
5-1-08



ematiche o di D.N.A. riconducibili ai protagonisti di questa triste vicenda (v. all. 1 consulenza Prof. Potenza) . Tale dato è della massima importanza in quanto esclude “in nuce” che gli stessi possano essere stati utilizzati per uccidere la povera Meredith ;

- che, inoltre, sono state esperite accurate e **lunghe indagini in ordine all'eventuale presenza di sangue o D.N.A. sulle scarpe, marca Nike, sequestrate al Sollecito** (scarpe che secondo il P.M. sarebbero compatibili con le impronte lasciate sul luogo del delitto). Anche tale indagine ha dato **esito negativo** (all. 1 consulenza Prof. Potenza) .

Appare evidente come tale importante esito mini, alla base, la tesi accusatoria che afferma la presenza del Sollecito sul luogo del delitto proprio in base al dato rappresentato dalle impronte delle scarpe trovate nella stanza della povera vittima.

A tal proposito due osservazioni si impongono :

1 - Non è rispondente alla realta' il fatto, sin da principio evidenziato dalla pubblica accusa e fatto proprio anche da codesto Giudice, che le dette impronte sarebbero state trovate proprio sotto il piumone con il quale era stato coperto il corpo di Meredith . Infatti come puo' evincersi dalla foto allegata (all. 2) le impronte , ed in particolare quella contrassegnata con la lett. A , la piu' nitida e quella per cui è possibile effettuare una qualche comparazione , è posizionata, in realta' di fronte alla porta d'ingresso della stanza del delitto ben lontano dal piumone sotto il quale è stato rinvenuto il cadavere.

2 - La “piena compatibilita' tra dette impronte e le scarpe del Sollecito “ affermata, senza ombra di dubbio, dal P.M. e fatta propria anche da codesto Giudicante, non puo' non essere messa in serio e fondato dubbio.

Infatti le stesse consulenze disposte dal P.M. non sono tra loro così univoche ne' certe . **Nella prima**, effettuata dal Commissariato di Foligno a firma ass. C. Mauro Capocci si afferma : “ a seguito di attento esame , si rileva che le impronte di scarpa fotografate di cui alle lett. B,C e n° 3 si caratterizzano per l'assoluta indefinitezza dei caratteri generali e per la completa assenza di particolarita' si ESCLUDONO per un giudizio comparativo . L'impronta contrassegnata con la lettera A permette di poter rilevare soltanto parzialmente , le dimensioni e la forma della impronta stessa . Per la completa assenza di particolarita' o dettagli utilizzabili ai fini comparativi , si puo' affermare che

detta impronta non puo' dare un giudizio di identita' ma solo di **possibile identita' o probabile** . (all. 3)

A nessuno puo' sfuggire la differenza sostanziale esistente tra i termini IDENTITA' e soprattutto POSSIBILITA' e PROBABILITA' (ultimi due termini che addirittura vengono utilizzati in consulenza in maniera indistinta) . Nella seconda consulenza del Servizio Polizia Scientifica a firma Isp. Capo Claudio Ippolito e Ass. Massimo Mainieri **quella mera POSSIBILITA' diviene CORRISPONDENZA:** “ Dalle comparazioni eseguite per sovrapposizione/accostamento (operazione che nelle immagini prodotte appare decisamente suggestiva e per cio' fallace, n.d.r.) si evidenzia che le tracce (sic !!! rectius : traccia, n.d.r.) prese in esame , contrassegnate con la lett. A corrispondono con il disegno (modello e misura) della suola di scarpa recante il marchio “nike” oggetto della comparazione “ (all. 4) .

Tali conclusioni non solo sono in contrasto tra di loro, ma segnatamente, sono smentite dalla consulenza della difesa effettuata non certo da un “quisque de populo” ma bensì da un insigne Professore Universitario , il Prof. Giovanni Arcudi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale della Facolta' di medicina “Tor Vergata”, responsabile del servizio di medicina legale presso la Procura della Repubblica di Latina, Tivoli e Velletri nonche' massimo esperto nazionale in rilevazione e comparazione di impronte latenti che, dopo una attenta disamina di tutte le risultanze e confutando le affermazioni della Polizia Scientifica di Roma, così conclude : “ ... si puo' dire che l'immagine della impronta ematica rilevata sul pavimento della stanza dove è stato rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher . contrassegnata dalla lett. A . non possiede idonei caratteri di definizione e nitidezza degli elementi costitutivi . ne' possiede elementi che possano essere considerati caratteri particolari nitidi e qualita': anzi, per quanto sopra detto, sembrerebbe addirittura possedere alcuni caratteri apparentemente in contrasto ” (all. 5) ;

- che, è utile precisare, le conclusioni del Prof. Arcudi venivano rassegnate a ridosso dell'udienza di Riesame, in una situazione dunque di urgenza, in base alle mere fotocopie delle orme estratte dalla difesa .

Allorquando , in sede di secondo sopralluogo, si scoprì che le orme in questione erano sparite il P.M. , correttamente, mise a disposizione di questa



difesa le fotografie in originale onde poter consentire anche ai propri consulenti una visione piu' nitida e chiara delle stesse. Orbene da tale analisi ulteriore il consulente di parte ha potuto constatare numerose difformita' tra le orme e la suola delle scarpe del Sollecito che, peraltro, sono evidenti anche ad un occhio inesperto .

In particolare :

1 - Incongruita' tra la ricostruzione effettuata dalla Polizia e l'esatta dimensione dell'impronta . Come si evince dalle foto allegate alla relazione a firma Ippolito - Mainieri la sovrapposizione della pianta ricostruita della scarpa si ferma ben al di sotto del margine estremo superiore dell'impronta.

2 - Incongruita' tra il numero dei cerchi concentrici completi presenti sull'impronta A (almeno 2) rispetto all'unico presente sulla suola delle scarpe sequestrate (all. 6).

3 - Totale assenza del disegno carrarmato nell'orma de qua rispetto a quello di contro rilevabile lungo tutto il bordo laterale e mediale delle scarpe dell'indagato .

4 - Mancata valutazione da parte della Polizia del filo elettrico (all. 2) necessariamente calpestato da colui che indossava la scarpa, che di fatto ha impedito una completa definizione di uno dei due margini della stessa perche' si è frapposto tra quest'ultima ed il pavimento .

- che tale situazione, in uno con il pericolo di deterioramento del reperto, aveva comportato l'esigenza di questa difesa (non puo' sfuggire la rilevanza del punto in merito all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti quale "conditio sine qua non" dall'art. 273 c.p.p. per l'applicazione di una qualsiasi misura cautelare e, segnatamente, di quella piu' gravosa che è stata irrogata ad un ragazzo appena ventitreenne, innocente, la cui vita, da ora in poi, sara' segnata da una esperienza, quale è quella del carcere, che mai piu' potra' dimenticare) di chiedere di procedere con **incidente probatorio** all'espletamento di una perizia avente ad oggetto proprio l'accertamento della compatibilita' o meno dell'impronta di suola di scarpa rinvenuta con le scarpe sequestrate al Sollecito.

Purtroppo non è stato possibile procedere al detto incombenza istruttorio in quanto, come evidenziato dalla stessa Polizia Scientifica a cui codesto Giudicante si era preliminarmente rivolto, l'accertamento sarebbe stato



ripetibile in ogni momento "atteso che lo stesso puo' essere effettuato solo sulla documentazione fotografica rilevata nel corso del sopralluogo tecnico eseguito nell'immediatezza del fatto nelle forme dell'accertamento urgente ai sensi dell'art. 354 c.p.p. " . Nel medesimo provvedimento reiettivo la S.V. Ill.ma prospettava un'eventualita' (evidentemente riferita dalla stessa Polizia Scientifica) , che ,purtroppo, in seguito, in sede di ulteriore sopralluogo disposto dal P.M., si è verificata " l'impronta de quo potrebbe essersi gia' deteriorata , successivamente all'attivita' di documentazione fotografica sopra indicata . essendo stato nebulizzato nella stanza l'estere cianoacrilato necessario per l'esaltazione di impronte latenti ed essendo stati anche effettuati prelievi di natura biologica dell'orma stessa ".

A tal proposito è importante evidenziare due circostanze :

1 - Non è assolutamente rispondente alla realta' che l'utilizzo dell'estere cianoacrilato, sia pure nebulizzato nell'ambiente od ancora spruzzato sull'impronta possa in alcun modo aver prodotto la scomparsa della stessa, ma anzi, piuttosto, avrebbe dovuto provocare un'esaltazione e fissazione dell'impronta.

Tale argomentazione è stata compiutamente articolata nella relazione del prof.Arcudi, cui si rimanda integralmente (all.2 bis).

2 - Dalla comparazione delle fotografie effettuate nel corso dei due sopralluoghi puo' notarsi una **circostanza alquanto anomala** .

Il primo accesso evidenziava non solo l'esistenza delle impronte , poi "scomparse" , ma anche un pavimento , quello della stanza del delitto, piuttosto sporco . Si potevano infatti notare polvere, piccoli pelucchi, capelli ecc. ecc.. Stranamente nel corso del secondo accesso, non solo le impronte erano svanite ma anche tutti gli ulteriori residui . Il pavimento della stanza , infatti, risultava completamente pulito (v. foto allegate all. 7) .

- che, comunque, rebus sic stantibus, il dato ormai, purtroppo, certo è che l'orma, che costituiva elemento importantissimo per questa difesa, è "svanita" unitamente alla possibilita' per Raffaele Sollecito di veder acclarata, nel contraddittorio tra le parti, con un accertamento che avrebbe avuto valenza probatoria in ogni sede, gia' da subito, l'inconsistenza e la fallacia dell'asserita (dalla Pubblica Accusa) compatibilita' tra l'orma rinvenuta e le scarpe sequestrate all'indagato e, quindi, alla rivalutazione degli indizi a suo carico



funzionalmente alla legittimità della permanenza dell'attuale misura cautelare;

- che, **è dato scientificamente attestato che anche tracce di sangue non più evidenti "ad occhio nudo" ma eventualmente rimosse meccanicamente (asciugatura o tamponatura) o lavate possono essere evidenziate (e certamente ri-evidenziate) utilizzando Luminol o TMB (tetrametilbenzidina).**

Il luminol quando reagisce emette una luminescenza verde - blu con varia intensità, la TMB evidenzia tracce ematiche mediante una reazione colorimetrica attraverso un viraggio della traccia verso una colorazione blu - verde.

Da ciò può affermarsi che se è vero, come è vero, che l'orma in questione si è, allo stato, deteriorata è altrettanto innegabile che **con l'utilizzo di opportuni reagenti la stessa potrebbe essere nuovamente esaltata (seppure con colorazione diversa dal rosso del sangue), con la conseguente piena possibilità di effettuare la comparazione con la suola delle scarpe sequestrate al Sollecito;**

- che detto accertamento, unitamente a quello di cui si dirà in seguito, appare assolutamente necessario e non rinviabile posto che, come peraltro è già accaduto, il **reperto potrebbe essere soggetto ad ulteriore modificazione non evitabile**;

- che, inoltre, con tale accertamento si riuscirebbe a fotografare l'impronta esaltata **in maniera completa e da altra angolazione** (così come, peraltro, già richiesto dal Direttore Generale della Polizia Scientifica di Roma dott. Alberto Intini - all. 8)

- che, da notizie informali, questa difesa è venuta a conoscenza del fatto che il P.M. sarebbe in procinto di procedere (sembrerebbe in data 9 gennaio 2007) ad un accertamento tecnico, dallo stesso definito ripetibile e a cui, quindi, non hanno diritto di assistere le difese, sulle scarpe sequestrate al Sollecito.

In particolare, sempre a quanto saputo informalmente, la Procura intenderebbe effettuare delle prove da calpestio previo imbrattamento delle suole per verificare la compatibilità dell'orma così lasciata direttamente dalle scarpe con quella rinvenuta, fotografata e poi svanita.

A tal proposito si evidenzia:



Se è vero, come è vero, che le analisi tese a rilevare sostanza ematica e/o D.N.A sulle suole delle scarpe sequestrate è , ad oggi terminato, è altrettanto innegabile che indipendentemente da ciò', ed anzi segnatamente dagli esiti negativi accertati, **quelle scarpe e lo stato in cui si trovano sono per questa difesa importantissimi di talche' qualsiasi accertamento , strumentalmente qualificato ripetibile dalla Pubblica accusa, che tenda ad alterarle o modificarle è di gravissimo nocumento .**

Ed infatti.

A fronte della impossibile compatibilità tra la certezza della riconducibilità dell'impronta rinvenuta sul luogo del delitto alle scarpe del Sollecito ed il mancato rinvenimento di tracce di sangue e/o D.N.A. sulle suole delle stesse la Polizia, nel corso delle indagini, ha prospettato una "nuova" e fantasiosa soluzione.

Raffaele Sollecito avrebbe lavato con varechina le dette scarpe subito dopo il delitto al fine di cancellare ogni elemento indiziario a suo carico.

Tale conclusione investigativa sarebbe desumibile da due circostanze :

- 1 - il rinvenimento in casa dell'indagato, riposto insieme a numerosi altri detersivi sotto il lavello della cucina, di due flaconi da un litro ciascuno di candeggina (uno completamente pieno, l'altro pieno per metà')
- 2 - le dichiarazioni rese dalla sig.ra Guaman Fernandez Natalia , colf del giovane, che avrebbe dichiarato di non aver mai utilizzato per le pulizie dell'abitazione del Sollecito quel tipo di prodotto ed anzi di non averlo mai visto (all. 9) .

Orbene a tal proposito è importante evidenziare che la teste escussa prestava la sua opera a casa di Raffaele da appena due mesi .

Prima di questa svolgeva le stesse mansioni altra ragazza Marina Chiriboga che sentita da questa difesa ha affermato di essere stata lei stessa a chiedere al Sollecito di acquistare della candeggina, con cui era solita lavare gli stracci per la pulizia del pavimento.

All'atto delle sue dimissioni, nell'agosto del 2007, la Chiriboga ricorda di aver lasciato due flaconi di varechina tanto che aggiunge che se la colf successiva non ha utilizzato quel prodotto all'interno della casa del Sollecito dovrebbero ancora trovarsi un flacone intero e uno pieno per circa metà' (come effettivamente rinvenuto) (all. 10) .



Il dato, comunque rilevante, è che Raffaele Sollecito non ha affatto lavato quelle scarpe e l'unica ragione per cui sotto le stesse non sono state rinvenute tracce ematiche e/o di D.N.A. riconducibili ai soggetti coinvolti in questa vicenda è la più logica ed immediata : **non sono state le scarpe di Raffaele a lasciare l'impronta all'interno della stanza della povera Meredith e ciò è ulteriormente corroborato dalle conclusioni del consulente Prof. Arcudi.**

Peraltro già visionando le foto delle dette scarpe si può verificare che le stesse non risultano affatto pulite (**va da sé che la pulizia, dovrebbe essere stata molto accurata per "lavare via" da un materiale gommoso e da tutti gli interstizi ivi presenti ogni traccia riconducibile al delitto !!!**) ma decisamente sporche .

E allora è stata ipotizzata, dal Riesame, una pulitura immediata, subito dopo il delitto, ed un successivo indossamento utile e funzionale a camuffarne i precedenti lavaggi.

Ma ciò contrasta evidentemente con lo stato delle stesse scarpe, così come fotografato, che presenta uno sporco "vecchio" e sicuramente non riproducibile con un indossamento di pochi giorni (4 ne sono passati dall'omicidio all'arresto e al sequestro del reperto).

In particolare sul **rettangolo rientrante con la scritta "Nike"** posto tra la pianta ed il tallone e, segnatamente, **sul cerchietto**, parimenti rientrante, che si trova al centro dei semicerchi che avrebbero lasciato l'impronta di sangue e che, certamente, avrebbe richiesto una ripulitura più che accurata ed attenta, può notarsi sporcizia certamente sedimentata nel tempo (all. 11) .

Tutto ciò per evidenziare l'enorme rilevanza (acuita dalla scomparsa dell'orma di sangue) che hanno le scarpe sequestrate ed in particolare lo stato in cui si trovano attualmente che, potrebbe, in caso di accertamento del P.M sulle stesse , essere irrimediabilmente alterato e mai più verificabile nel contraddittorio tra le parti.

- che tutto ciò premesso e considerato, appare importantissima **una perizia , da disporre con le forme dell'incidente probatorio, tesa ad accertare l'attuale stato delle scarpe, in particolare se le suole delle stesse risultino pulite , se i residui di polvere e sporco sulle medesime possano essere in qualche modo scientificamente "datati" , se sulle stesse risultino tracce di detergenti, ed in particolare di varechina.**



Tale perizia appare necessaria perche' riguarda un reperto (le scarpe e relative suole) il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile stante non solo la natura del reperto (basti ricordare che in questo procedimento addirittura sono sparite orme di sangue in base all'asserito uso di sostanze che, di contro, sarebbero state funzionali all'esaltazione delle stesse e non certo al deterioramento) ma anche il paventato accertamento tecnico ripetibile che certamente ne modificherebbe irrimediabilmente lo stato .

- che codesto Giudicante , terzo super partes , non potra' in questa sede non tener conto anche delle esigenze di questa difesa (parte, così come parte è il P.M. e la sua "longa manus" , la Polizia che in questo procedimento ha piu' volte cercato di fornire al Giudice spiegazioni e chiarimenti non sempre attinenti a dati scientifici e alla realta' fattuale) e cio' non solo alla luce di quanto sin qui accaduto ma anche a fronte di **una giustizia prima che formale, sostanziale** che involge le coscienze e le responsabilita' di tutti in un procedimento troppo mediatico, in cui le indagini e gli arresti sono stati troppo frettolosi e molte scelte dettate da pregiudizievoli certezze di colpevolezza, di cui non puo' fare le spese un ragazzo innocente che cerca, invano, di far emergere la propria estraneita' ai fatti .

Per tutto quanto detto , il sottoscritto difensore

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia

Disporre perizia nelle forme dell'incidente probatorio ex art. 392 lett. f c.p.p. tesa all'accertamento :

1 - previa esaltazione, mediante adeguate sostanze chimiche, delle orme di scarpa gia' deteriorate rinvenute all'interno della stanza ove è stato trovato il cadavere di Meredith Kercher della **compatibilita' o meno delle dette impronte con le scarpe "Nike" sequestrate al Sollecito Raffaele**

2 - della presenza sotto le suole delle scarpe sequestrate a Sollecito Raffaele di **eventuali detergenti chimici** utili alla pulitura , **dello stato attuale delle dette suole in particolare se le stesse risultano essere state accuratamente lavate o se, di contro, presentano residui di sporco che possano essere , in ogni modo e maniera , "datati"** .

In ogni caso, si chiede, che la S.V. Ill.ma voglia **inibire** qualsiasi accertamento tecnico disposto dal P.M., anche se definito ripetibile, relativamente alle dette

scarpe e a qualsiasi orma rinvenuta sul luogo del delitto o in altri luoghi oggetto dei vari sopralluoghi eseguiti (anche presso le abitazioni degli indagati), accertamenti che stante la natura dei reperti non possono, appunto, essere qualificati come "ripetibili".

Si allega :

- 1 - Consulenza Prof. Saverio Potenza del 4 gennaio 2008
 - 2 - Panoramica luogo del delitto
 - 2 bis - Note esplicative Prof. Arcudi in data 4 gennaio 2008
 - 3 - Consulenza P.M. Polizia Foligno
 - 4 - Consulenza P.M. Polizia Scientifica
 - 5 - Consulenza Prof. Arcudi
 - 6 - Foto Impronta / Foto scarpa
 - 7 - Foto relative al 2° accesso
 - 8 - Missiva in data 13 dicembre 2007 a firma dott. Intini
 - 9 - V.S.I. Guanán Fernandez Natalia
 - 10 - V.S.I. Chiriboga Marina
 - 11 - Foto suola scarpe
- Perugia, 5 gennaio 2008

avv. Luca Maori

